L'intervento. L'Agenzia spiega il regime oltre il milione di euro

Il super-Tfr alla prova del prelievo

Alessandro Antonelli
Alessandro Mengozzi

La circolare n. 3/E del 28 febbraio 2012 fornisce gli attesi chiarimenti sulle modalità ed ambito di applicazione della disposizione introdotta dall'articolo 24, comma 31, del Dl n. 201/2011 relativo all'applicazione della tassazione ordinaria sulla quota delle **maxi indennità** e compensi relativi alla cessazione di rapporti di lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa che eccede l'importo di un milione di euro. Tra le tante precisazioni fornite segnaliamo i seguenti punti.

La circolare chiarisce che la disposizione si applica tanto i soggetti passivi Irpef residenti quanto alle persone fisiche non residenti in quanto soggette a tassazione in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lett. a), del Tuir, con esclusione degli eredi del dipendente o collaboratore deceduto.

Dissipando i numerosi dubbi incentrati sulla interpretazione dell'inciso contenuto nella norma in base alla quale la tassazione separata non trovava applicazione in relazione ai compensi e indennità erogati ad amministratori di società di capitali, la circolare chiarisce anche nei confronti di questi ultimi trova applicazione la nuova regola senza l'introduzione di nuove differenziazioni.

Viene chiarito che rivalutazioni o abbattimenti forfetari, per la parte proporzionalmente riferibile alle rispettive parti del Tfr da assoggettare a tassazione ordinaria saranno esclusi dalla base imponibile in quanto restano valide le regole che presidiano la determinazione della base imponibile Irpef del Tfr.

La nuova previsione trova applicazione anche con riferimento ad acconti e anticipazioni erogati dal 1° gennaio 2011 di importo superiore al milione senza che sia necessario attendere la liquidazione definitiva. Resta fermo che anticipazioni e acconti erogati anteriormente al 1° gennaio 2011 non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La circolare precisa che le modalità di tassazione per l'importo che eccede il milione trovano applicazione sia se il superamento si verifica per effetto di erogazioni non contestuali sia in presenza di più soggetti eroganti e a tale riguardo formula l'esempio di indennità erogate dal datore di lavoro e dall'Inpdap. Nulla viene detto a proposito delle prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione; se ne dovrebbe pertanto dedurre che relativamente a tali somme non dovrebbe scattare il cumulo con il Tfr.

Ancorché la norma sia entrata in vigore il 6 dicembre 2011 la circolare conferma l'effetto "retroattivo" della previsione alle indennità e compensi il cui diritto alla percezione è sorto dal 1° gennaio 2011. A tale riguardo i sostituti devono riliquidare una nuova tassazione ordinaria e separata comunicandone l'esito nella certificazione Cud da rilasciare entro il 28 febbraio. La riliquidazione comporta inoltre che il sostituto dovrà considerare le maggiori ritenute versate a titolo di tassazione separata quale acconto per la tassazione ordinaria evidenziandone la compensazione nel modello 770.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La solidarietà va alla cassa

Banche

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Lavoro. I termini per la richiesta di trattamento anticipato

Lavori usuranti, entro domani la domanda per il pensionamento

Arturo Rossi

Entro domani primo marzo, dovranno essere presentate le domande per accedere alle agevolazioni del pensionamento anticipato per lo svolgimento di **lavori usuranti** e particolarmente faticosi. Lo ricorda l'Inps con messaggio 3435 di ieri 28 febbraio 2012. Sulla materia, sono state introdotte delle modifiche con la legge 214/2011, manovra "salva Italia", tra cui quella concernente il periodo transitorio di cui all'articolo 1, del Dlgs 67/2011, che dal 2008-2012 passa a 2008-2011.

L'Istituto, fa presente che le richieste possono essere presentate dai lavoratori dipendenti che abbiano anche contributi da lavoro autonomo e raggiungono il diritto con il cumulo di tale contribuzione. In questo caso però, bisognerà seguire le regole del pensionamento stabilito dalla legge 247/2007 per i lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda la domanda di accesso al beneficio, reperibile sul sito internet dell'Inps, e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente sede dell'Istituto entro il 1° marzo dell'anno di perfezionamento dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012; quindi, per coloro che maturano i requisiti entro l'anno 2012 devono presentare la domanda e la necessaria documentazione entro l'1 marzo 2012.

LE MODALITÀ

Il testo per la domanda è sul sito dell'Inps

I documenti da allegare devono risalire all'epoca delle attività pericolose

È importante sottolineare, che la documentazione deve risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività faticose e pesanti; ne deriva, come ribadisce l'Inps, che saranno tenute in considerazione le dichiarazioni "ora per allora" rese dal datore di lavoro privato.

In attesa di ulteriori istruzioni, le domande di accesso al beneficio per i dipendenti ex Inpdap ed Enpals dopo la soppressione, saranno presentate dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali. Dopo la domanda, sarà cura della sede Inps competente per territorio accertare il requisito previsto. In particolare, bisognerà verificare che il richiedente abbia svolto lavoro faticoso e pesante nel periodo indicato dall'articolo 1, comma 2, del citato Dlgs 67/2011, pari per le pensioni di coloro maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2012, ad almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.

Se l'interessato presenta domanda entro l'1 marzo 2012, senza aver maturato i requisiti prescritti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2012, l'Inps entro il 30 ottobre 2012 comunicherà l'accoglimento della domanda con riserva. Si ricorda, che le pensioni in esame continueranno ad essere soggette alle c.d. finestre mobili di cui alla legge 122/2010. In pratica, si dovrà attendere 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori dipendenti, mentre i mesi salgono a 18 per coloro che hanno contribuzione da lavoro autonomo.

Entro il 30 ottobre l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; oppure, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza della pensione in caso di insufficiente copertura finanziaria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS www.selpress.com | Direttore Responsabile Stefano Cappellini | Diffusione Testata 13.000

Salute e famiglia prima del Pil L'Istat misura la qualità della vita

INDICATORE DEL BENESSERE. L'Istituto nazionale di statistica pensa a norme di valutazione non economiche. Tra le preoccupazioni degli italiani, il lavoro è al terzo posto.

DI VALERIO MACCARI

Altro che Pil. Gli italiani pensano alla salute, ai figli, ad avere un posto di lavoro dignitoso.

In commissione bilancio alla Camera, il presidente dell'Istat Enrico Giovannini riferisce i risultati del sondaggio che l'istituto ha condotto per mettere a punto un indicatore del benessere. Un indice, cioè, che misuri la qualità della vita globale. «Il prodotto interno lordo - ha detto Giovannini - non può rappresentare tutto l'arco della vita di una persona. Bisogna andare oltre e trovare altri indicatori».

Lo scopo è integrare il Pil, che è capace di leggere solo l'attività economica, con nuove misurazioni: delle diseguaglianze di reddito, della sostenibilità, della vita sociale, dell'appagamento personale. Di tutti quei fattori che concorrono a creare il benessere e la qualità della vita della società. Si chiama benessere equo e sostenibile (*bes*), e non è una novità: l'idea di un indice che espanda la nozione meramente economica del Pil era stata proposta già tempo fa, in Francia, dalla commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi. Ed è stata adottata, fra gli altri, da Stati Uniti, Germania, Australia, Irlanda, Messico, Svizzera e Olanda. E anche il Regno Unito di David Cameron si appresta a farlo.

In alcuni Paesi, come in Nuova Zelanda, l'indice è già in funzione, e viene correntemente usato da governo e parlamento per prendere le decisioni politiche. Anche l'Istat e lo Cnel stanno lavorando da tempo a un «una nuova misura del benessere nazionale che serva a indirizzare le politiche economiche, sociali e ambientali». Con una procedura all'avanguardia rispetto ai colleghi internazionali: al processo italiano di selezione degli indicatori, infatti, hanno partecipato direttamente anche i rappresentanti delle parti sociali e della società civile.

La novità è che, adesso, il lavoro di Istat e Cnel è quasi concluso: Giovannini ha annunciato che il nuovo set di indicatori per il benessere "vero" è in dirittura di arrivo. Il 14 e 15 marzo la proposta sarà al comitato di indirizzo Cnel Istat. Ed entro dicembre Istat e Cnel pubblicheranno il rapporto, dopo avere consultato il territorio e ad aver approvato in via definitiva gli indicatori che misureranno l'appagamento degli italiani.

L'istituto ha individuato, dodici domini di ricerca: ambiente, salute, benessere economico, istruzione e formazione, lavoro, relazioni sociali, sicurezza personale, benessere soggettivo, patrimonio culturale, ricerca e innovazione, qualità dei servizi e politica e istituzioni. Per capire cosa stesse più a cuore agli italiani, l'Istituto ha anche condotto un sondaggio tra 45mila cittadini.

Anche in questo caso si tratta di un'innovazione italiana di carattere partecipativo: i risultati di questa consultazione verranno utilizzati per operare la scelta definitiva dei domini del «benessere equo e sostenibile», per ognuno dei quali verranno selezionati gli indicatori statistici più significativi nella realtà italiana.

Le risposte non sorprendono. Al primo posto assoluto, con grande distacco sulle successive, c'è la salute: per gli italiani essere «in buone condizioni fisiche e mentali» è la questione fondamentale. Segue la famiglia, l'attaccamento alla quale - in tempo di crisi - si manifesta come preoccupazione per i figli, di poter assicurare loro un futuro dal punto di vista economico e sociale. Al terzo posto «un lavoro dignitoso di cui essere soddisfatto». E, già che ci siamo, che garantisca «un reddito adeguato». Un posto stabile, forse. Sicuramente con più certezze. Alla domanda, infatti, Giovannini spiega. «L'incertezza è uno degli elementi più importanti per il senso di malessere». Ma subito dopo il lavoro, gli italiani indicano tra i fattori più importanti le relazioni sociali: «Gli amici e i parenti». Il senso di comunità, invece, sembra del tutto sparito, ammesso sia mai stato in cima ai pensieri degli italiani: adesso è all'ultima posizione nel giudizio degli intervistati.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Mercoledì 29/02/2012

SELPRESS www.selpress.com

Direttore Responsabile Pierluigi Magnaschi

Diffusione Testata 89.088

Covip risponde a un fondo pensione

Invalidi, riscatto senza fine lavoro

DI CARLA DE LELLIS

Il riscatto della posizione contributiva maturata presso il fondo pensione per sopravvenuta invalidità permanente spetta a prescindere dalla cessazione dell'attività lavorativa. Lo precisa la Covip, in risposta al quesito di un fondo pensione in merito alla facoltà di riscatto per sopravvenuta riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (articolo 14, comma 2, lettera c), del dlgs n. 252/2005). In particolare la questione riguarda il caso di un iscritto che, ottenuto il riconoscimento dall'Inps dell'invalidità permanente, ha chiesto il riscatto della posizione contributiva maturata nel fondo pensione, pur non avendo cessato l'attività lavorativa e che, contestualmente, ha avanzato istanza di nuova iscrizione allo stesso fondo pensione.

La Covip risponde evidenziando che il riscatto spetta ogni qualvolta si verifichi una situazione di minorazione fisica o mentale, tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Infine, per quanto riguarda la domanda di nuova iscrizione al fondo pensione che il lavoratore ha presentato contestualmente alla richiesta di riscatto, la Covip precisa che, nel caso in cui l'aderente sia un cosiddetto «vecchio iscritto» (cioè iscritto entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992), a seguito della successiva iscrizione verrà trattato come «nuovo iscritto». Questo perché il riscatto comporta l'uscita dal sistema di previdenza integrativa sicché, in caso di successiva adesione, anche se allo stesso fondo pensione, il rapporto di partecipazione comincia nuovamente a decorrere dalla data di ultima iscrizione, con particolare effetto sulle prerogative degli iscritti legate all'anzianità di iscrizione.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.